

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Art. 384-ter Circostanze speciali

Se i fatti di cui agli articoli [371-bis](#), [371-ter](#), [372](#), [374](#) e [378](#) sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli [270](#), [270-bis](#), [276](#), [280](#), [280-bis](#), [283](#), [284](#), [285](#), [289-bis](#), [304](#), [305](#), [306](#), [416-bis](#), [416-ter](#) e [422](#) o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo [51](#), comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli [371-bis](#) e [371-ter](#).

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonchè per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori